

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' DI CAMPUS ESTIVI A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. PERIODO 2026-2028.**

**TRA**

Il Comune di Senago con sede legale in via XXIV maggio, n.1 -20030 Senago(MI) - successivamente indicato come Comune, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Culturali, dott.ssa Rosa Sessa

**E**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di seguito denominato Soggetto Attuatore, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante

Di seguito congiuntamente Parti

**PREMESSO CHE**

Con deliberazione di Giunta comunale del xx xxxx xx, l'Amministrazione comunale ha individuato, la procedura della co-progettazione, così come definita dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, dal decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla disciplina regionale di riferimento (DGR N. IX/1353 del 25 febbraio 2011 e DDG del 28 dicembre 2011 n. 12884) e dalle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n. 72, quale procedura di selezione di un Ente del terzo settore, che possa organizzare e gestire una attività di campus estivi a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Periodo 2026-2028.

- In data XXXXXXXX è stato pubblicato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di attività di campus estivi a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Periodo 2026-2028.
- Con l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione si è stabilito di selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento che dovrà riguardare :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  4. Monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Senago.
- La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata alle ore xx,xx del giorno xx xxxx xxxx;
- Con verbale n. xxxx del xxxxxxxxx, il RUP, ha preso atto delle candidature presentate e svolto l' Istruttoria preliminare prevista dall'Avviso pubblico.
- All'esito delle operazioni, le candidature presentate o l'unica candidatura presentata e ammessa è la seguente: xxxxxxxxx P.IVA. XXXXX.

- Con verbali di seduta nr. xxx e xxxx del xxxxxxxx, ore xxxx la Commissione ha espresso la propria valutazione dell'unica candidatura ammessa secondo i criteri esposti nell'Avviso pubblico.
- Con determinazione della Responsabile del Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Culturali n. xxx del xx/xx/yyyy è stato assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di attività di campus estivi a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado - Periodo 2026-2028 a XXXXXXXXXXXXXXXX P\_IVA. 000000000000.
- Con verbale n. xx del xxxxxxxxxx è stata formalizzata la seconda fase – Attività di co-progettazione, apportando alcune integrazioni e precisazioni al progetto presentato.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue**

## **ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Questa Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Senago e il Soggetto Attuatore individuato tramite specifica istruttoria pubblica quale partner dell'Amministrazione comunale nell'erogazione di servizi relativa all'attività di campus estivi a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado - Periodo 2026-2028.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle attività derivanti dalla co-progettazione di servizi attività di campus estivi a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado - Periodo 2026-2028, sono quelle indicate da questa Convenzione e dal Progetto definitivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, allegato (parte integrante della presente Convenzione) e contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.

Per quanto non previsto in questa Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

## **ART. 2) DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni:

- **Amministrazione:** il Comune di Senago;
- **Documenti di Co-progettazione:** sono gli atti adottati dall'Amministrazione per l'istruttoria pubblica di co-progettazione e sono costituiti da Linee d'indirizzo, Avviso pubblico e relativi allegati; contengono le finalità del progetto e le indicazioni volte a consentire ai concorrenti la predisposizione della proposta progettuale;
- **Convenzione:** questo documento contenente la disciplina fondamentale dei rapporti tra le Parti che sarà stipulata tra l' Amministrazione comunale e il Soggetto Attuatore a seguito del percorso di co-progettazione;
- **Progetto definitivo:** progetto approvato a conclusione della fase di co-progettazione;
- **Prestazioni:** l' erogazione di servizi ed attività connesse previste dal Progetto definitivo;
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
- **Soggetto Attuatore:** l'Ente o gli Enti del terzo settore selezionati in sede di istruttoria pubblica cui è stata definitivamente assegnata la co-progettazione;

– **Soggetto Finanziatore:** uno più soggetti, pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione che assicurano fonti di finanziamento al progetto;

### **ART. 3) OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE CONDIVISA**

I Documenti di co-progettazione hanno declinato l’oggetto della co-progettazione condivisa.

Il Soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con l’Amministrazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dai Documenti di co-progettazione e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l’Amministrazione, attraverso il RUP, nel corso dell’espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi al Soggetto Attuatore, che si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

### **ART. 4) ULTERIORI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ CONSENTITE**

In aggiunta ai servizi ed alle attività descritte da questa Convenzione, è facoltà del Soggetto Attuatore realizzare ed erogare ulteriori attività, se previste in sede di proposta progettuale, che prevedono interazioni progettuali con altri ambiti, finalizzati ad un innalzamento qualitativo delle risposte offerte ai bisogni espressi, nel rispetto delle finalità indicate all’articolo 1 della presente Convenzione.

A tal fine, il Soggetto Attuatore, ha la possibilità di presentare il Progetto definitivo a valere su bandi e/o finanziamenti pubblici e privati, al fine di conseguire maggiori o migliori risorse per l’attuazione del Progetto.

Tutte le iniziative di cui alla presente sezione non dovranno, altresì, pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività “obbligatorie” previste nei Documenti di co-progettazione e dovranno essere comunicate in seno all’organismo integrato di Governance o presentate già in sede di offerta tecnica.

### **ART. 5) DURATA**

La Convenzione ha durata dalla sua stipulazione e sino al 31/12/2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

La durata della convenzione può essere prorogata anche in relazione all’ottenimento di ulteriori finanziamenti pubblici o privati, specie se la durata rappresenta una condizione necessaria per l’ottenimento dei finanziamenti.

### **ART. 6) IMPEGNI DEL COMUNE DI SENAGO**

L’Amministrazione si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò

comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

L'Amministrazione, a tal fine, partecipa all'organismo integrato di governance del progetto di cui al successivo art.9), istituito ad esito della fase di co-progettazione sulla scorta della proposta formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario.

## **ART. 7) IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione ed erogazione diretta delle attività oggetto della Convenzione e del progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, nonché di quelle che, successivamente alla stipulazione della stessa, dovessero essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, con divieto di cessione delle stesse o di parte di esse ad un soggetto giuridico terzo rispetto a quello individuato a seguito dell'istruttoria pubblica.

## **ART. 8) RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO**

Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordinatoro di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti degli ETS Soggetti Attuatori – il referente sig./ra XXXXXXXXxxX, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I Soggetti Attuatori sono, inoltre, tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l' Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti la Convenzione e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra i Soggetti Attuatori e detti soggetti.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.**

**Le disposizioni di questo articolo si applicano ai tirocinanti ospitati dal Soggetto Attuatore limitatamente agli obblighi che il Soggetto Attuatore assume come soggetto ospitante.**

## **ART. 9) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

Il Soggetto Attuatore quale “partner” del Comune nella co-progettazione è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.

L'assetto organizzativo complessivo della governance del progetto nonché di progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello previsto dai Documenti di co-progettazione e dal Progetto definitivo.

Al Soggetto Attuatore, quale soggetto gestore, compete, oltre all'attività di gestione prevista dal Progetto, la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.

Gli strumenti di governance sono strutturati sulla base di uno stabile organismo integrato pubblico/privato, con la partecipazione per tutto il periodo di svolgimento delle attività e dei servizi, che tiene conto delle varie istanze rappresentate e dei diversi portatori d'interesse. In particolare, sono stati definiti congiuntamente gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della gestione complessiva.

Gli strumenti di governance sono essenzialmente finalizzati:

- alla costante condivisione tra le Parti degli strumenti di governo, di presidio e controllo della progettazione secondo principi organizzativi riconosciuti e secondo uno schema organizzativo che, sulla base della proposta progettuale del Soggetto Attuatore, è stato elaborato tra le Parti in sede di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione;
- l'analisi e la valutazione delle varie istanze rappresentate dai diversi soggetti portatori di interessi locali coinvolti;
- alla definizione e risoluzione degli eventuali conflitti relativi a questioni interpretative sull'attuazione delle attività progettuali concordate.

Le Parti, in ogni caso, si impegnano a facilitare un rapporto di coordinamento tra i propri operatori ed i responsabili dei servizi interessati al fine di una puntuale realizzazione degli interventi.

Il Soggetto Attuatore dovrà produrre all'Amministrazione comunale, in formato elettronico, i dati relativi all'andamento dei servizi erogati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tipologia di azioni/attività attivate, progettazioni in corso, percorsi effettuati, numero utenti che hanno avuto accesso).

Con la stessa cadenza il Soggetto Attuatore dovrà presentare report relativi all'andamento delle attività e servizi proposti e condivisi nella fase di co-progettazione.

Oltre ai report statistici dovrà essere prodotta, alla scadenza della Convenzione, una relazione complessiva sull'andamento dei servizi evidenziando eventuali criticità, proposte di miglioramento, revisioni progettuali da apportare all'attività.

E prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto Attuatore.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, l'Amministrazione richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Soggetto Attuatore.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all' Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, conflitti tra le Parti.

#### **ART. 10) IMPEGNI ECONOMICI E FINANZIARI**

Il valore complessivo di realizzazione del progetto è stimato, in xxxxxxxx EURO.

Le risorse messe a disposizione dal Soggetto Attuatore, come riportate nel prospetto di fattibilità economica, sono :

- 1.in termini di risorse finanziarie, xxxxxxx euro
- 2.in termini di arredo pari ad XXXXXXXXXXXX euro
- 3.in termini di spazi fisici aggiuntivi pari ad xxxxxxxxxxxx euro
- 4.in termini di progetti aggiuntivi pari ad 00000000
- 5.in termini di risorse umane: XXXXXXXXXXXXxx

Le risorse messe a disposizione dal Comune sono:

1. risorse economiche per un minimo di € 55.000,00 per il 2026, € 49.000,00 per il 2027 e € 55.000,00 per il 2028, corrispondente a complessivi € 159.000,00 per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati all'assistenza socio-educativa a favore dei bambini disabili iscritti alle attività estive.
2. messa a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico di riferimento, di due plessi scolastici (una scuola dell'infanzia e una scuola primaria) durante il periodo giugno-luglio, a seguito della sospensione delle attività didattiche e nel caso le attività vengano prolungate a settembre uno spazio di proprietà comunale idoneo.
3. manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
4. pagamento delle spese elettriche e idriche.

#### **ART. 11) RISCHI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIALI**

I rischi e la ripartizione delle relative responsabilità tra Amministrazione e Soggetto Attuatore, collegati all'erogazione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, sono stati definiti tra le parti in sede di co-progettazione.

#### **ART. 12) VARIANTI IN CORSO DI GESTIONE**

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune o concordate tra le Parti in sede di erogazione dei servizi e delle attività saranno definite, in coerenza con le finalità e gli obiettivi complessivi del progetto, nell'ambito dell'organismo integrato di governance di cui all'art. 9 tenendo conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Soggetto Attuatore che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

## **ART. 13) FORZA MAGGIORE**

E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- (a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- (b) terremoti;
- (c) calamita naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
- (d) pandemie

## **ART. 14) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DELLA CONVENZIONE**

Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Avviso d'Istruttoria Pubblica;
- la candidatura presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;
- il progetto definitivo di erogazione dei servizi ed attività approvato dalla Parti a conclusione della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede;

## **ART. 15) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguitate con la stessa. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

## **ART. 16) FALLIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Il fallimento del Soggetto Attuatore comporta, lo scioglimento *ope legis* della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'assegnazione della co-progettazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

## **ART. 17) PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione 'Amministrazione applicherà le penali o le decurtazioni del finanziamento di seguito indicate:

	Oggetto	Importo penalità
1	Sospensione delle attività, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata.	€ 100,00

2	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto al punto precedente.	da €100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
---	---	--

Le penali dovranno essere pagate dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

#### **ART. 18) REFERENTI DELLA CONVENZIONE**

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Amministrazione, indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convezione.

#### **ART. 19) CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Senago.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori del servizio mensa e servizio pulizia e degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

#### **ART. 20) CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Soggetto Attuatore ha prestato la cauzione definitiva di xxxxxxx nella seguente forma: xxxxxxxxx

In ogni caso, questa clausola non esclude il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze del Soggetto Attuatore.

In sede di co-progettazione, in relazione alle caratteristiche concrete delle prestazioni, l'Amministrazione potrà stabilire di esentare il Soggetto Attuatore dalla prestazione della cauzione definitiva.

#### **ART. 21) POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Soggetto Attuatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi

causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro: 1.000.000,00 (unmilione/00) EUR.

In alternativa alla stipulazione della polizze che precedono, il Soggetto Attuatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del' Amministrazione.

Copia della polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

## ART. 22) RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva.

Si potrà procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- (a) mancata realizzazione dei servizi e delle attività previste nella co-progettazione;
- (b) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- (c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- (d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- (e) subappalto, ad esclusione di quanto indicato all'art.19;
- (f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 143 agosto 2010, n. 136;
- (g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- (h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente schema di Convenzione;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione della Convenzione, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

## **ART. 23) CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO.**

La convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

## **ART. 24) RESPONSABILITÀ**

Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

E fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **ART. 25) VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

## **ART. 26) FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

## **ART. 27) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato in questa Convenzione, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa allo stesso, è regolato dalla legge italiana.

## **ART. 29) STIPULAZIONE CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica in forma privatistica.

La Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. E in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.

Per quanto riguarda l' I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

## **ART. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguitate, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative contabili e di rendicontazione, il Comune di Senago assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il d.lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Senago,\_\_\_\_\_

Comune di Senago  
LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI SCOLATICI, SPORTIVI E CULTURALI  
Dott.ssa Rosa Sessa (\*)

Soggetto Attuatore  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

----- (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.